



Giunte e Commissioni

RESOCONTO STENOGRAFICO

n. 22

6^a COMMISSIONE PERMANENTE (Finanze e tesoro)

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE REDIGENTE

154^a seduta: mercoledì 15 gennaio 2020

Presidenza del presidente BAGNAI

I N D I C E**DISEGNI DI LEGGE IN SEDE REDIGENTE**

(788) URSO ed altri. – Disposizioni volte ad agevolare le prospettive di recupero dei crediti in sofferenza e a favorire e accelerare il ritorno in bonis del debitore ceduto

(Discussione e rinvio)

PRESIDENTE	Pag. 3,5
* BUCCARELLA (<i>Misto</i>), relatore	3,5
MARINO (<i>IV-PSI</i>)	5

N.B. L'asterisco accanto al nome riportato nell'indice della seduta indica che gli interventi sono stati rivisti dagli oratori.

Segle dei Gruppi parlamentari: Forza Italia Berlusconi Presidente-UDC: FIBP-UDC; Fratelli d'Italia: FdI; Italia Viva-P.S.I.: IV-PSI; Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: L-SP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP-PATT, UV): Aut (SVP-PATT, UV); Misto: Misto; Misto-Liberi e Uguali: Misto-LeU; Misto-MAIE: Misto-MAIE; Misto-Più Europa con Emma Bonino: Misto-PEcEB.

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Villarosa.

I lavori hanno inizio alle ore 10,45.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE REDIGENTE

(788) URSO ed altri. – Disposizioni volte ad agevolare le prospettive di recupero dei crediti in sofferenza e a favorire e accelerare il ritorno in bonis del debitore ceduto
(Discussione e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 788.

Comunico che sono assegnati alla Commissione i disegni di legge n. 79 e n. 1287 a prima firma, rispettivamente, della senatrice De Petris e del senatore Lannutti, che vertono sulla stessa materia del disegno di legge n. 788.

Ricordo altresì che il senatore Fenu aveva sollecitato l'esame del disegno di legge n. 1287, precedentemente assegnato alla 2^a Commissione e riassegnato ora alla nostra Commissione, dopo un più attento esame del suo contenuto, in data 13 gennaio. Propongo pertanto alla Commissione di avviare l'esame con la relazione del senatore Buccarella in merito al disegno di legge n. 788, a prima firma del senatore Urso, rinviando la decisione circa l'abbinamento delle tre proposte di legge ad altra seduta, dopo un esame più ponderato da parte del relatore, che non ha ancora avuto modo di approfondire i nuovi testi assegnati, ora a disposizione della Commissione.

Non facendosi osservazioni, così resta stabilito.

Ha facoltà di intervenire il relatore, senatore Buccarella, per illustrare il disegno di legge in esame.

BUCCARELLA, *relatore*. Signor Presidente, onorevoli senatori, come specificato nel comma 1 dell'articolo 1 del disegno di legge n. 788, l'obiettivo è quello di agevolare le prospettive di recupero dei crediti in sofferenza e di favorire e accelerare il ritorno *in bonis* del debitore la cui posizione sia stata oggetto di cessione, col duplice effetto di contribuire allo sviluppo e alla competitività del sistema economico e di favorire la ripresa dell'accesso al credito per le famiglie, i liberi professionisti e le piccole e medie imprese, nel rispetto della normativa europea in materia.

Rientrano nell'ambito di applicazione del disegno di legge in esame, al comma 2 dell'articolo 1, i crediti qualificati come deteriorati in base alle disposizioni dell'autorità competente e ceduti a terzi (società cessionarie).

narie) da banche e intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo n. 385 del 1993 (testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia – TUB).

Tale ambito di applicazione viene limitato dalla definizione di tre condizioni applicabili a tali cessioni. In particolare, il credito ceduto deve essere stato classificato come deteriorato tra il 1° gennaio 2015 e il 31 dicembre 2018; il titolare della posizione debitoria ceduta (debitore) deve essere una persona fisica o una piccola e media impresa; la posizione debitoria deve essere stata ceduta nell'ambito di una cessione di portafoglio o di operazioni di cartolarizzazione entro il 31 dicembre 2019.

L'articolo 2, al primo comma, stabilisce, per le cessioni di crediti che rispondono a tali requisiti, un diritto di opzione del debitore ceduto, per effetto del quale quest'ultimo può estinguere una o più delle proprie posizioni debitorie, per un valore comunque non superiore a 25 milioni di euro, in essere presso una singola società cessionaria, mediante pagamento, a saldo di quanto dovuto, di un importo di esercizio pari al prezzo di acquisto della posizione da parte di detta società cessionaria, aumentato del 20 per cento.

Il comma 2 dell'articolo 2 definisce, ai fini dell'esercizio del diritto di opzione, il valore delle posizioni debitorie e il prezzo di acquisto della posizione. In particolare: il valore delle posizioni debitorie è determinato dall'ammontare complessivo lordo e nominale della singola posizione, quale risultante dalle scritture contabili della società cessionaria all'atto dell'acquisto del credito, ovvero dall'ultimo saldo comunicato al debitore dalla società cessionaria; il prezzo di acquisto della posizione è determinato dal rapporto percentuale tra valore nominale lordo del credito e prezzo effettivamente pagato per il portafoglio dei crediti in cui rientra la posizione debitoria di cui si chiede l'estinzione.

Il successivo articolo 3 dispone gli obblighi informativi a carico del soggetto cedente e della società cessionaria, finalizzati a consentire l'esercizio del diritto di opzione, nonché la procedura mediante la quale tale diritto può essere esercitato. Il cedente e la società cessionaria sono infatti tenuti a comunicare tempestivamente, per iscritto, al debitore l'avvenuta cessione della sua posizione debitoria, comunque non oltre dieci giorni dalla stessa. La comunicazione deve contenere l'indicazione del prezzo di acquisto e, in allegato, idonea documentazione atta a comprovare la completezza e la veridicità della stessa. In mancanza di tale comunicazione il soggetto cedente e la società cessionaria non possono, a pena di nullità, avviare azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del debitore. Il debitore può esercitare l'opzione comunicando tale volontà per iscritto alla società cessionaria, o ai suoi successivi aventi causa, entro trenta giorni dalla data della comunicazione di avvenuta cessione. La comunicazione con cui viene manifestata la volontà di esercizio dell'opzione deve contenere l'impegno irrevocabile ad effettuare il pagamento dell'importo di esercizio, entro il termine massimo di novanta giorni, salvo diverso accordo tra le parti, nonché l'indicazione dell'indirizzo cui inviare le successive comunicazioni.

L'articolo 4 detta norme transitorie volte ad adeguare la procedura appena descritta, con riferimento alle cessioni già avvenute alla data di entrata in vigore della legge. In particolare, per questo tipo di cessioni si prevede che la comunicazione di avvenuta cessione sia effettuata entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge stessa e il diritto di opzione possa essere esercitato dal debitore nei successivi trenta giorni dalla comunicazione. In mancanza di tale comunicazione, viene ribadito anche nelle disposizioni transitorie che il soggetto cedente e la società cessionaria non possono, a pena di nullità, avviare azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del debitore. Qualora la società cessionaria, alla data di entrata in vigore della legge, abbia già notificato al debitore un atto introduttivo del giudizio ovvero un primo atto stragiudiziale, il diritto di opzione può essere esercitato dal debitore entro trenta giorni dalla data della notifica. Qualora tale termine sia scaduto o il procedimento giudiziario o la procedura stragiudiziale siano già in corso, l'opzione può essere esercitata mediante pagamento, a saldo di quanto dovuto, di un importo pari al prezzo di acquisto della posizione da parte di detta società cessionaria, aumentato del 40 per cento, salvo diverso accordo tra le parti.

L'articolo 5 dispone che l'avvenuto pagamento del debito a seguito dell'esercizio dell'opzione comporta l'automatica cancellazione della posizione debitoria in sofferenza dalla Centrale dei rischi della Banca d'Italia.

Facendo riferimento a quanto il Presidente ha già anticipato circa l'assegnazione a questa Commissione di altri due disegni di legge, che trattano collateralmente l'aspetto delle operazioni di cessione di crediti deteriorati (NPL), rilevo che sia il disegno di legge n. 1287, a prima firma del senatore Lannutti, sia il disegno di legge n. 79, a prima firma della senatrice Petris, contengono disposizioni che si interseccherebbero o potrebbero completare la disciplina che il disegno di legge presentato dal senatore Urso propone al nostro esame.

Mi riservo, dopo aver sentito il parere dei colleghi, di decidere come procedere, ossia se mantenere un testo fra questi come testo base o formulare eventualmente un testo unico che li ricomprenda.

MARINO (*IV-PSI*). Signor Presidente, vorrei sapere se, per una maggiore e più ampia conoscenza della materia, si intenda procedere con un breve ciclo di audizioni informali.

BUCCARELLA, *relatore*. Signor Presidente, mi dichiaro favorevole all'ipotesi prospettata dal senatore Marino.

PRESIDENTE. Convengo con i senatori, l'argomento lo richiede. Per focalizzare le audizioni, però, bisogna prima capire se la discussione verterà su un testo base o su un testo unificato, per evitare di concentrarle, magari, su aspetti che saranno esclusi dallo spettro normativo. Mi sembra infatti di comprendere che i tre disegni di legge contengano prospettive differenti; sarà la maggioranza, con la sua sensibilità e con il contributo costruttivo dell'opposizione, a scegliere l'approccio più idoneo.

Nel frattempo, invito i colleghi a riflettere su quali soggetti sarebbe utile audire sul tema dei crediti in sofferenza che, come sapete, è destinato a diventare di grande attualità, anche alla luce di alcuni sviluppi normativi di origine europea. Sapete, infatti, che la riflessione sulla sostenibilità ambientale applicata al credito rischia di penalizzare particolarmente gli istituti di credito dei nostri Paesi, in particolare quelli che operano in aree in cui vi è un rischio climatico. Per quanto il sistema creditizio italiano abbia fatto enormi progressi in questo campo e per quanto la Commissione abbia diligentemente proceduto a recepire la normativa europea, ci verrà chiesto un maggiore impegno su questo fronte, quindi dobbiamo essere pronti.

Rinvio il seguito della discussione del disegno di legge in titolo ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 10,55.

